

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

INDICE

ART. 1 - *Costituzione*

ART. 2 - *Composizione ed elezione*

ART. 3 - *Insediamiento*

ART. 4 - *Nomina del Presidente e Vicepresidente*

ART. 5 - *Presidente*

ART. 6 - *Convocazione*

ART. 7 - *Partecipazione alle sedute*

ART. 8 - *Validità delle sedute*

ART. 9 - *Luogo e tempo delle riunioni*

ART. 10 - *Del segretario e dei verbali*

ART. 11 - *Assegnazione degli argomenti*

ART. 12 - *Competenze delle Commissioni*

ART. 13 - *Poteri delle Commissioni*

ART. 14 - *Pareri delle Commissioni*

ART. 15 - *Richiesta del Presidente della Provincia o dell'Assessore*

ART. 16 - *Relazione di esperti o di responsabili di servizi*

ART. 17 - *Doveri, Decadenza, Indennità*

ART. 18 - *Relazione scritta*

ART. 19 - *Commissioni Speciali e d'Indagine*

ART. 20 - *Rinvio*

ART. 1

Costituzione

1. Nella prima seduta successiva a quella di insediamento, il Consiglio Provinciale costituisce, al suo interno, Commissioni Permanenti, stabilendone il numero e le competenze, in modo tale che ciascuna corrisponda ad una o più aree funzionali, individuate di norma sulla base organizzativa della Provincia.

ART. 2

Composizione ed Elezione

1. Ogni Commissione è composta da 12 Consiglieri di cui 8 membri espressione della maggioranza e 4 della minoranza.

Le Commissioni Consiliari permanenti sono costituite con criterio proporzionale garantendo la presenza di tutti i Gruppi in ciascuna di esse.

La proporzionale rappresentatività può essere assicurata anche attraverso forma di voto ponderato.

I Gruppi designano i componenti delle Commissioni, con riferimento al numero complessivo dei membri delle stesse, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui all'Art. 1 e li comunicano al Presidente del Consiglio.

2. In conformità a quanto previsto all'articolo 34 comma 8 dello Statuto, la Commissione di Garanzia, Controllo e Tutela Civica è composta da un numero di 7 consiglieri, di cui 5 appartenenti ai Gruppi di Maggioranza e 2 ai Gruppi di Minoranza e sarà presieduta da un Consigliere di minoranza, così come previsto all'art. 44 del T.U.E.L. La nomina del Presidente e del Vice Presidente sarà regolata così come previsto dall'art. 4 del Regolamento delle Commissioni.

3. La Conferenza dei Capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinare in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna Commissione conforme ai criteri indicati dal Regolamento.

Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Provinciale successiva a quella di insediamento, la costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.

ART. 3

Insediamento

1. Entro 15 giorni da quando la deliberazione è esecutiva, e comunque entro 30 giorni dalla medesima, il Presidente del Consiglio con avviso scritto da inviarsi per posta elettronica o, per i singoli componenti che ne facciano espressa richiesta, con avviso scritto da recapitarsi al proprio domicilio, provvede alla convocazione per:

- a) l'insediamento della Commissione;
- b) la nomina del Presidente;
- c) la nomina del Vice Presidente.

2. La seduta di insediamento è presieduta dal Presidente del Consiglio senza diritto di voto

ART. 4

Nomina del Presidente e del Vice Presidente

1. Ogni Commissione elegge, nel proprio seno e con votazione unica, il Presidente ed il Vice Presidente.

2. Le votazioni si effettuano con votazione segreta.

3. E' eletto Presidente e Vice Presidente, chi riporta il maggiore numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

4. La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Provinciale e si rinnova secondo quanto stabilito dall'Art. 2 del presente Regolamento; nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Provinciale i componenti cessano automaticamente dalla carica

5. Ad insediamento avvenuto ed elezioni attuate, il Presidente della Provincia dà notizia dei fatti avvenuti al Consiglio Provinciale in una riunione successiva e mediante affissione all'Albo

Pretorio.

6. Il Presidente e Vice Presidente della Commissione sono incompatibili con i membri della Giunta Provinciale.

ART. 5

Presidente

1. Il Presidente presiede la Commissione ed assicura il buon andamento dei lavori; predispone l'ordine del giorno, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, dà la parola, modera la discussione; stabilisce l'ordine delle votazioni, controlla e proclama i risultati, fa osservare il presente Regolamento.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a difesa delle prerogative della Commissione e dei diritti dei singoli Consiglieri.
3. Il Presidente ha facoltà di svolgere una relazione illustrativa in Consiglio Provinciale, sui pareri della Commissione stessa.
4. Procede alla nomina di un relatore in Consiglio.

ART. 6

Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviarsi per posta elettronica o, per i singoli componenti che ne facciano espressa richiesta, con avviso scritto da recapitarsi al proprio domicilio, almeno tre giorni prima della seduta e in caso d'urgenza, può essere comunicato 24 ore prima della seduta
2. L'avviso di convocazione è pubblicato all'Albo Pretorio all'atto della convocazione e contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.
3. Le convocazioni sono effettuate, dal Presidente (o dal vice Presidente in caso di impedimento del primo) o per determinazione autonoma, o su richiesta scritta, depositata presso la Segreteria della Provincia:
 - a) del Presidente della Provincia;
 - b) di 1/3 dei componenti la Commissione;
 - c) dell'Assessore competente per materia;
 - d) di 1/5 dei Consiglieri Provinciali;
4. Nei casi suindicati, l'avviso di convocazione dovrà essere diramato dal Presidente o dal Vice Presidente, in caso di impedimento del primo, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
5. L'avviso di convocazione, contenente i punti all'ordine del giorno, dovrà essere inviato, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Provincia, all'Assessore competente per materia ed al Dirigente.
6. Le Commissioni non possono essere riunite, di norma, nello stesso giorno in cui è convocato il Consiglio Provinciale o la Giunta Provinciale.

ART. 7

Partecipazione alle sedute

1. Il Presidente del Consiglio fa parte di diritto alle Commissioni, senza diritto di voto.
2. I Consiglieri che fanno parte di altre Commissioni, nonché il Presidente della Provincia e gli Assessori possono partecipare ed essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.
3. Essi possono intervenire per illustrare gli aspetti dei problemi all'ordine del giorno.
4. Analoga facoltà ed analoghi poteri sono attribuiti ai Capigruppo Consiliari.
5. Le sedute sono pubbliche, a meno che lo Statuto non disponga diversamente.

ART. 8

Validità delle sedute

1. Le sedute delle Commissioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti; in 2° convocazione, che avrà luogo dopo un'ora, è sufficiente la presenza di 1/5 dei componenti.

2. Le deliberazioni sono valide quando la proposta ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
3. I voti sono espressi in modo palese, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
4. Chi si allontana prima della votazione è considerato assente.

ART. 9

Luogo e tempo delle riunioni

1. Le sedute della Commissione si svolgono in appositi locali messi a disposizione dall'Amministrazione Provinciale. In casi eccezionali e motivati, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, le Commissioni possono essere convocate in altra sede.
2. L'Amministrazione Provinciale assicura, a richiesta del Presidente, il servizio di registrazione della seduta.
3. Nella impossibilità di dare esecuzione a quanto stabilito si sopperisce con la stesura del verbale di cui al successivo Art. 10.

ART.10

Del Segretario e dei verbali

1. Il segretario della Commissione è un dipendente in possesso di adeguata competenza appartenente alle categorie apicali (C o D) nominato dal Segretario della Provincia su indicazione del Presidente della Commissione.
2. Redige i verbali delle riunioni che sono trasmessi in copia al Presidente del Consiglio ed al Segretario provinciale.
3. I verbali delle sedute delle Commissioni, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, devono indicare la data, l'ora e il luogo della riunione, i nomi e i cognomi dei presenti, le volontà manifestate all'unanimità o dai singoli componenti.

ART. 11

Assegnazione degli argomenti

1. Il Presidente e gli Assessori della Provincia, ognuno per la propria competenza, assegnano alle singole Commissioni, secondo la rispettiva competenza per materia, gli argomenti da esaminare contemporaneamente alla comunicazione fatta ai singoli Presidenti di Commissione, ne dà comunicazione anche ai Capigruppo Consiliari.
2. I Capigruppo hanno facoltà di chiedere chiarimenti al Presidente e agli Assessori della Provincia e di richiedere anche il trasferimento o di un ulteriore esame ad altra Commissione.
3. In caso di divergenza di opinioni tra Presidente e Assessori della Provincia e Capigruppo decide il Consiglio Provinciale.
4. Congiuntamente alla assegnazione dell'argomento da trattare, il Presidente e gli Assessori della Provincia assegnano anche un termine in conformità al disposto dell'art. 15, comma 2 del presente Regolamento.

ART. 12

Competenze delle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari nell'ambito delle rispettive competenze per materia, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e settoriali della Provincia e ne riferiscono al Consiglio. Svolgono inoltre attività informativa e qualsiasi altro compito loro assegnato dallo Statuto e dal Regolamento. Vigilano in particolare sul funzionamento delle aziende speciali, delle istituzioni e degli Enti o Società di capitali cui a qualsiasi titolo la Provincia partecipi.

ART. 13

Poteri delle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari possono disporre l'audizione dei responsabili dei servizi della Provincia, nonché dei responsabili dei servizi di eventuali istituzioni e aziende speciali costituite dalla Provincia per l'esercizio di servizi pubblici, i quali hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere. Possono inoltre disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia in qualsivoglia Ente,

Istituzione, Azienda, Società di capitali. Possono chiedere all'esecutivo di mettere a disposizione consulenti esterni per specifiche esigenze.

ART. 14

Pareri delle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari:

esprimono pareri obbligatori e non vincolanti in ordine a tutti i problemi dei quali è competente la Commissione stessa, ed in particolare sulle seguenti materie:

- 1) Statuti della Provincia e delle Aziende Speciali;
- 2) Regolamenti Provinciali;
- 3) L'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 4) Programmi;
- 5) Le relazioni previsionali programmatiche;
- 6) Piani finanziari e programmi di opere pubbliche;
- 7) Bilanci annuali e pluriennali;
- 8) Conti consuntivi;
- 9) Piani territoriali ed urbanistici;
- 10) Programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione nonché le eventuali deroghe ad essi;
- 11) Disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale (Regolamento organico del personale);
- 12) Piante organiche e relative variazioni;
- 13) Convenzioni tra Province e quelle tra Province e Comuni;
- 14) Costituzione e modificazione di forme associative;
- 15) Istituzione, compiti, nonché norme di funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- 16) Assunzione diretta di pubblici servizi;
- 17) Costituzione di Istituzioni;
- 18) Costituzione di Aziende Speciali;
- 19) Costituzione di consorzi interprovinciali;
- 20) Concessione a terzi di pubblici servizi;
- 21) Partecipazione della Provincia a società di capitali;
- 22) Affidamento di attività o di servizi mediante apposita convenzione;
- 23) Istituzione e ordinamento dei tributi provinciali;
- 24) Determinazione di tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi provinciali;

2. Le Commissioni Consiliari tramite i Presidenti delle stesse, richiedono al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale di problemi riguardanti le materie di loro competenza.

3. Tali problemi saranno sottoposti all'esame della Giunta Provinciale che formulerà una propria proposta.

ART. 15

Richiesta del Presidente della Provincia o dell'Assessore

1. Il Presidente o l'Assessore competente per materia richiedono il parere delle Commissioni sulle proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale e possono richiedere il parere anche su deliberazioni della Giunta

2. In questo caso il richiedente assegna un termine, non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, per l'esame delle proposte e la formulazione del parere sull'oggetto proposto.

3. Decorso i termini fissati, la proposta di deliberazione è sottoposta all'esame del Consiglio Provinciale, anche se sprovvista del parere della Commissione.

4. Il termine massimo può essere prorogato, quando l'importanza dell'argomento lo richieda, o quando il Presidente della Commissione ne faccia richiesta scritta al Presidente o all'Assessore competente.

5. Qualsiasi argomento può essere portato all'esame del Consiglio Provinciale, a meno che la

maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti richiede al Presidente della Commissione il preventivo esame della Commissione stessa.

ART. 16

Relazione di esperti o di responsabili di servizi

1. Il Presidente, su richiesta della Commissione, può richiedere al Presidente o all'Assessore preposto, di invitare a relazionare su particolari materie di notevole complessità, esperti nella materia, designati allo scopo dalla Giunta.
2. Potrà altresì, previo assenso del Presidente della Provincia e/o dell'Assessore competente, inviare i responsabili di servizi per fornire approfondimenti sull'argomento in discussione.

ART. 17

Doveri, Decadenza, Indennità

1. Ogni Consigliere componente è tenuto a partecipare ai lavori della propria Commissione.
2. Ai componenti è corrisposta l'indennità di presenza secondo quanto disposto dalla D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 art. 82.
3. Agli stessi sono state estese le coperture assicurative contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, secondo le previsioni dell'art. 86 della citata Legge 267/2000.
4. Il Consigliere che non presenzia, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, può essere dichiarato decaduto dalla carica di componente la commissione.
5. L'azione è promossa da qualsiasi Consigliere anche non competente che richiede al Presidente l'iscrizione relativa all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale.

ART. 18

Relazione scritta

1. La Commissione conclude i propri lavori con una sintetica relazione scritta che, redatta dal Segretario e firmata dal Presidente, è allegata alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale.
2. La relazione è allegata all'atto amministrativo consiliare, riportando nell'atto stesso il parere della Commissione.
3. Copia della relazione deve essere presentata al protocollo generale della Provincia per essere consegnata al Presidente della Provincia, affinché venga unita, almeno un (1) giorno prima della seduta, agli atti consiliari messi a disposizione dei Consiglieri.
4. Il Segretario della Commissione è responsabile degli adempimenti sopracitati.

ART. 19

Commissioni speciali e d'indagine

1. Il Consiglio Provinciale, in attuazione dell'articolo 34 del vigente Statuto (od anche per determinazione del Consiglio stesso), può istituire apposite Commissioni speciali e d'indagine.
2. Il Consiglio Provinciale indica, nell'atto di nomina, i compiti speciali ed i termini entro i quali la Commissione deve assegnare i propri lavori.
3. La Commissione è composta, a norma dell'articolo 2, comma 1°.
4. Le sedute ed i lavori della Commissione sono segreti.
5. Alla Commissione non è opponibile, da parte degli uffici provinciali, il segreto d'ufficio.
6. Ai lavori della Commissione non possono presenziare il Presidente della Provincia, gli Assessori, i Capigruppo, i Consiglieri Provinciali od altre persone, se non per determinazione della maggioranza dei componenti la Commissione.

ART. 20

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla vigente legislazione ed allo Statuto.